

CAMERA DEI DEPUTATI N. 401

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, LOBIANCO, RABINO, BALZARDI, ANDREONI, BAMBI, BINELLI, BORGOGGIO, BRUNI, CONTU, CRISTOFORI, DUJANY, FERRARI GIORGIO, MARTINO, PATRIA, PAGANELLI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZUECH, RICCIUTI, SARTI ADOLFO, GENOVA

Presentata il 12 agosto 1983

**Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica
12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle
denominazioni di origine dei mosti e dei vini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, si è rivelato strumento di indubbia efficacia per la migliore qualificazione di una parte della nostra produzione vitivinicola. L'applicazione delle sue norme, avvenuta in assenza di concreti precedenti legislativi, non è stata cosa semplice e facile. Inoltre, la tradizionale limitazione di mezzi a disposizione della Pubblica amministrazione per l'attuazione delle discipline vitivinicole non ha certamente favorito, con la stessa intensità, la utilizzazione in tutte le regioni del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Tuttavia alcuni risultati — apprezzati anche in campo internazionale — sono evidenti.

Tra l'altro, detto decreto ha consentito alla nostra vitivinicoltura di recuperare

parte del terreno perduto in passato nei confronti di vitivinicolture di altri paesi che da tempo hanno discipline nel settore delle denominazioni di origine dei vini. Nel contempo ha facilitato l'ingresso nel mercato comune del vino, con i primi risultati acquisiti sul piano applicativo. Tali risultati sono infatti stati riconosciuti nella disciplina comunitaria dei VQPRD (Vini di qualità prodotti in regioni determinate).

In particolare, merito di questa nostra legge di tutela è quello di aver consentito ai vitivinicoltori interessati il diritto di uso dei nomi geografici impiegati; di aver accertato dimensione e localizzazione delle zone viticole nelle quali è possibile ottenere uve idonee alla produzione di vini con determinate caratteristiche qualitative; di avere, in conseguenza, individuato anche quantitativamente tali prodotti; di avere, infine, offerto un valido strumen-

to per combattere la concorrenza sleale nell'impiego delle denominazioni introdotte sul mercato.

Il numero delle denominazioni di origine « controllate » (giornalisticamente indicate come DOC) ha superato recentemente 210, per oltre 600 vini e tipi di vini diversi per derivazione di vitigno, per colore, ecc. La superiore disciplina delle denominazioni di origine « controllate e garantite » (DOCG) è avviata per alcune prestigiose produzioni. L'incidenza percentuale delle DOC sulla produzione vinicola totale negli ultimi tempi si è assestata tra l'11 e il 12; però, in prospettiva, tali percentuali sono destinate a crescere, avvicinandosi a quel 18-20 per cento che è raggiunto normalmente in Francia dai vini analogamente classificati.

Di certo, la crescente richiesta di vini a DOC su taluni mercati esteri costituisce una valida testimonianza sul contributo dato dalla legge di tutela al miglioramento dell'immagine dei nostri prodotti vinicoli anche presso molti consumatori stranieri.

Tuttavia, molto resta ancora da fare. Una sempre più decisa politica di qualità nel settore della vite e del vino comporta infatti una più sistematica utilizzazione delle relative discipline che debbono essere il più possibile adeguate alle crescenti esigenze del settore; e non solo: debbono anche essere aderenti alla realtà amministrativa ed economica del Paese, che nell'ultimo ventennio si è notevolmente modificata.

Dal 1963 ad oggi il decentramento di competenze e l'attribuzione di deleghe in materia agricola ha ulteriormente ripartito tra molti enti e organismi la tutela dei vini d'origine. In questa materia, poi, sono vigenti le norme comunitarie per i VQPRD, le quali, quando non coincidono con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, risultano prevalenti. Se a tutto questo si aggiunge che anche dalla pratica verifica del nominato provvedimento derivano le conseguenti necessità di un suo aggiornamento, si avrà a grandi linee il quadro delle esigenze cui s'informa questa nostra proposta.

La necessità di adeguare il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 era già stata in verità segnalata al Ministero dell'agricoltura dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sin dal primo apparire delle norme della CEE per i VQPRD. Dopo una lunga serie di discussioni, l'organismo del MAF, costituito in base all'articolo 17 della legge di tutela, aveva votato anche una articolata serie di proposte formulate nella seduta dell'8 febbraio 1972. Di ciò poi nulla si fece, sia per il continuo svilupparsi della legislazione vitivinicola comunitaria che indusse ad attendere tempi successivi per avere un più completo punto di riferimento, sia per la già accennata evoluzione amministrativa nazionale che stava disegnando un ambito diverso da quello per il quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 era stato concepito.

Dobbiamo però ricordare che il decreto ha avuto due importanti modifiche in riferimento a evidenti esigenze, per soddisfare le quali il Parlamento ha approvato all'unanimità due proposte di iniziativa parlamentare sollecitate dal Comitato nazionale menzionato. Si sono così emendati l'articolo 7 (con la legge 6 marzo 1980, n. 62) per favorire l'applicazione delle norme per la DOCG, e l'articolo 18 (con la legge 6 giugno 1975, n. 207) riguardante le competenze d'istituto di detto Comitato.

Le modificazioni che ora si propongono, oltre agli adeguamenti che necessitano per l'intervenuto decentramento regionale e per le sopravvenute norme della CEE cui s'è accennato, si prefiggono anche di attenuare talune disposizioni che ci sfavoriscono nel settore dei VQPRD di fronte alle possibilità consentite dalle legislazioni nazionali degli altri Paesi vitivinicoli della Comunità.

Per conseguire gli stessi risultati si potrebbero seguire anche altre vie, provvedendo, ad esempio, ad emanare separati provvedimenti applicativi delle norme comunitarie e ritenendo non più applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 superate

dalle norme della CEE. Ma un tal modo di affrontare la realtà dei nostri VQPRD e dei nostri vini da tavola con indicazione geografica — in parte finora seguito — ha notevoli difetti ed inconvenienti. Tra gli altri, lascia piena libertà di operare a coloro che non osservano le regole comunitarie poiché le medesime non comportano le penalità da comminare, giustamente lasciate alla responsabilità degli Stati membri. Perciò Governo e Parlamento dovrebbero colmare tale importante lacuna, legiferando in materia, per completare le disposizioni applicative; il che, finora, non è stato nemmeno proposto nel campo dei VQPRD. Un altro grosso inconveniente — che sussisterebbe se anche la lacuna ora indicata venisse colmata — sarebbe quello di costringere sempre più i vari enti, uffici, servizi chiamati in causa dalle norme di tutela, a doversi giornalmente districare tra separate disposizioni comunitarie e nazionali, tra provvedimenti amministrativi e circolari « interpretative », pur essendo tali organismi prevalentemente tecnici. Ricostituire invece il tutto ad un unico provvedimento è ovviamente utile.

Con il primo articolo si propone la modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 in conseguenza delle sopravvenute norme CEE che hanno escluso la denominazione di origine « semplice » nelle classificazioni vinicole. Ai vini italiani così disciplinati ora corrispondono i « vini da tavola con indicazione geografica ». Conseguente è la proposta (articolo 2) per l'articolo 3.

La modifica al secondo comma dell'articolo 4 è tratta da un chiarimento sul significato che deve avere il requisito del « particolare pregio » di un vino a DOC che aspira alla DOCG. Tale chiarimento era stato votato all'unanimità nella seduta del 18 gennaio 1972 del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, e a tale deliberazione ci si è finora attenuti nell'istruttoria delle pratiche.

Nella proposta dell'articolo 4, che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge, v'è un semplice adeguamento alle norme comunitarie.

L'articolo 5, sempre con riferimento all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, intende invece colmare alcune lacune. Nel primo comma proposto si vuol legislativamente sanare una situazione di fatto: quella che si è creata con le modifiche a disciplinari di vini a DOC effettuate in assenza di una specifica disposizione. Con gli altri tre commi, vengono introdotte alcune possibilità di revoca di riconoscimenti a DOC già attribuiti.

Al riguardo vi sono anche esigenze urgenti. Il regolamento CEE 354 del 1979 sulla designazione e presentazione dei prodotti vinicoli, all'articolo 4, ultimo comma, limita (salvo proroghe di un anno o due, chieste recentemente) al 31 agosto 1981 l'uso contemporaneo di alcuni nomi geografici per alcuni DOC e alcuni vini da tavola. Il caso più importante è quella del nome « Puglia » (o « pugliesi ») che, per essere stato riconosciuto a DOC per l'Aleatico, verrebbe negato alla ben più importante produzione, in parte esportata, dei vini da tavola della regione. A ciò si può ovviare solo con una revoca legale di detto riconoscimento a DOC, liberando il nome di « Puglia » e riclassificando a DOC le piccole produzioni di Aleatico con nomi geografici riguardanti località più piccole della regione. Altra esigenza meno urgente ma largamente evidenziata è quella di riportare al livello di indicazioni geografiche per vini da tavola quelle DOC per le quali, entro un certo periodo di tempo, non vi sia stata una minima utilizzazione della classificazione.

Quanto viene proposto con l'articolo 6 in riferimento alla lettera b) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, riflette una possibilità di maggior distinzione qualitativa all'interno delle più vaste zone di produzione delle uve, suggerita peraltro dal terzo comma dell'articolo 11 del regolamento 338 del 1979 sui VQPRD.

Le modifiche, proposte con l'articolo 7 alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, riguardano sostanzialmente l'introduzione di prevalenti norme comunitarie per i vitigni (articolo 4 del regolamento 338 del 1979), per la determinazione

delle rese in uva (primo e secondo comma dell'articolo 11 del regolamento 338 del 1979), per la rivendicazione della legittimità di impiego delle pratiche correttive tradizionali (in riferimento alle disposizioni dei regolamenti 337 del 1979 e 338 del 1979).

All'articolo 7 del regolamento 338 del 1979 (primo comma) è informata la proposta dell'articolo 8.

La modifica dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge, prevista nell'articolo 9 della proposta, risponde invece a un'esigenza di maggior chiarezza, spesso sollecitata da produttori e da tecnici. La lettura del comma in questione è sembrata a taluno, fin dai primi anni di applicazione della legge di tutela, un freno ingiustificato ai progressi della scienza e della tecnica per il miglioramento della produzione vinicola. Che nei disciplinari di produzione debbano essere recepiti « gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative, eccetera, eccetera » è infatti giustificato solo per una parte della nostra vitivinicoltura. Fortunatamente, Comitato nazionale e Ministero dell'agricoltura hanno interpretato tale norma nel modo più rispondente alle diverse realtà del nostro settore vitivinicolo, consentendo cioè la classificazione a DOC di taluni vini che, in passato, venivano prodotti in altro modo, specie nel meridione. Con l'articolo 10 della proposta si ribadisce poi, in senso generale, la necessità di adeguamento alle regole comunitarie di tutta la materia oggetto dei disciplinari.

L'articolo 11 rivede l'iniziale procedura per l'istruttoria delle domande di riconoscimento alla DOC e alla DOCG — allargandola alle richieste di modifica dei disciplinari e alle revocche dei riconoscimenti — che nel 1963 prevedeva l'intervento di ispettorati agrari compartimentali e di comitati regionali dell'agricoltura che, in seguito, sono passati dallo Stato alle Regioni, alcune delle quali non hanno nemmeno conservato gli stessi servizi o ne hanno modificato le denominazioni. Inoltre, allo scopo di assicurare un miglior contributo regionale all'iniziale istruttoria delle pra-

tiche, si precisa quale e come debba essere il comitato (o la commissione) che fornisce all'Assessorato regionale all'agricoltura il parere da trasmettere al Ministero dell'agricoltura.

Con l'articolo 12 si richiama ancora lo adeguamento all'articolo 7 del regolamento 338 del 1979.

Nell'articolo 13 si conforma l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge alle precedenti proposte di modifica e si prescrivono gli impegni istruttori del Comitato nazionale in base alle esperienze acquisite.

Con l'articolo 14 si propone quanto il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini aveva previsto nella seduta del 18 aprile 1969 e comunicato al Ministero dell'agricoltura, e cioè la distinzione della DOCG dalla DOC per vini aventi uno stesso nome geografico. Interpretando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 8, era già allora prevalsa l'opinione di considerare come autonoma denominazione d'origine « controllata » ogni denominazione costituita da un unico nome geografico, seguito o preceduto da indicazioni di vitigno o dall'indicazione del colore. In tal modo v'è la possibilità che possano coesistere vini a DOC e vini a DOCG con le suddette diversificazioni, in relazione al maggior pregio di un prodotto derivato da uve di determinati vitigni. L'ipotesi che si era fatta in quella riunione era esemplificativa: che possa risultare promosso alla DOCG il « Collio Pinot Bianco » e non il « Collio Cabernet ». La modifica ha tale orientamento e intende salvaguardare la chiarezza delle designazioni e delle classificazioni, assicurando adeguati controlli.

Dall'articolo 9, con la proposta di cui all'articolo 15, si elimina la dizione di denominazioni di origine « semplice ».

Con l'articolo 16 si propongono adeguamenti riguardanti il servizio di tenuta e di attivazione degli albi dei vigneti, sia in rapporto alle acquisite competenze viticole da parte delle regioni, sia in riferimento alle funzioni delegate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (« Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 »).

Ricordiamo in particolare che l'articolo 64 di tale decreto attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dalle Camere di commercio nelle materie delegate e trasferite, tra cui quella agricola; ed è in base a tale disposizione che, ad esempio, con legge regionale n. 16 del 3 aprile 1979, si sono unanimemente stabilite « Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della regione Piemonte, delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di commercio del Piemonte in materia di agricoltura e foreste ». Si rammenta anche che nella Regione autonoma della Valle d'Aosta non esiste la Camera di commercio. Perciò si ritiene, con la modifica proposta, di non dover specificare nominativamente quali debbano essere gli uffici e servizi incaricati, data la difformità delle varie situazioni regionali e provinciali. Analogamente si esprime la proposta di cui all'articolo 17.

Ancora per l'articolo 16 aggiungiamo che nella modifica è stato recepito anche il disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, riguardante la denuncia dei terreni vitati. Sia nel terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nella relativa modifica apportatagli con legge 11 maggio 1966, n. 302, tale adempimento, concepito nel 1963 in modo restrittivo, viene informato alla libera scelta che il viticoltore ogni anno deve avere per la registrazione dei vigneti all'albo.

Oltre ad adeguamenti, con l'articolo 17 si introduce una rilevante modifica. Riguarda la disposizione con la quale si stabilisce che il conduttore che intenda vendere il proprio prodotto « con la rispettiva denominazione di origine controllata o controllata e garantita, è tenuto a denunciare... eccetera, eccetera ». Lo stesso adempimento viene invece riferito a un prodotto « con denominazione di origine controllata o controllata e garantita, cui l'iscrizione all'albo dà diritto... eccetera, eccetera ». Si accoglie così la richiesta da più parti avanzata, di far prevalere la scelta vendemmiale per l'esercizio del diritto di uso di una DOC in alternativa ad un'altra

o a una DOCG, per prodotti derivati dagli stessi vigneti registrati all'albo. Tutto ciò per poter restare, con tali produzioni, nella categoria comunitaria dei VQPRD, allineando i nostri viticoltori agli altri produttori europei. In Francia, ad esempio, pur avendo abolito la *cascade*, cioè lo utilizzo contemporaneo di più denominazioni per il prodotto di uno stesso vigneto, permane, nell'ambito di molte classificazioni AOC, lo stesso ventaglio di denominazioni geografiche riferite allo stesso terreno vitato, tra le quali, a seconda dei risultati vendemmiali, è possibile fare una scelta. In Germania, più con riferimenti qualitativi che geografici, vige un'analogia sistematica, che consente alla maggior parte dei vini di entrare tra i VQPRD. Da noi, finora, l'unica scelta vendemmiale in alternativa a una DOC è stata quella per un vino da tavola; il che ha nuociuto in qualche misura anche sul piano della concorrenza mercantile internazionale.

Non si vede perché, anche sotto questi aspetti, i nostri vitivinicoltori nel mercato comune debbano avere disposizioni e situazioni più restrittive di quelle che hanno i loro colleghi degli altri paesi.

L'ultima parte dell'articolo 17 vuol rendere più sollecito il rilascio delle ricevute frazionabili che costituiscono l'iniziale documento di legittimazione delle produzioni a DOC e a DOCG. Il loro ritardato rilascio può vanificare in parte i controlli dei prodotti all'origine.

Con la proposta di istituire l'articolo 24-bis, di cui all'articolo 18, si risponde all'esigenza di dare un contributo decisivo all'effettuazione dei vari controlli che, per i vini a denominazione di origine, sono previsti dalla legge di tutela, con la costituzione, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, di un gruppo di agenti specializzati nella repressione delle frodi vitivinicole e permanentemente destinati al settore dei vini d'origine. Tale necessità, più volte sottolineata dal Comitato nazionale e da molte organizzazioni agricole e vitivinicole, si evidenzia sempre più per due motivi. Il primo riguarda l'insufficienza di personale dell'attuale servizio di repressione delle frodi, che deve essere adibito a

tutti i comparti dei prodotti agricoli. Il secondo si riferisce all'opportunità di coordinare e di raccordare operativamente, con un contributo altamente specialistico, l'azione di tutela nel settore cui questa proposta di legge è destinata. Tale azione è oggi ripartita tra Stato, Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituti decentrati del servizio di repressione delle frodi, Assessorati regionali all'agricoltura e servizi tecnici dipendenti, Camere di commercio, consorzi vinicoli delegati (articolo 21 e seguenti) e comuni. In genere, tra tutti questi enti e organismi, ben poche sono le disponibilità di mezzi e di personale addetto ad un pronto intervento. È del tutto evidente però che meglio sarebbe — e in tal senso i presentatori della proposta di legge rivolgono una sollecitazione al MAF — risolvere questi problemi nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei servizi di vigilanza.

Consequente alla proposta cui ora ci siamo riferiti è la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 25, come appare nel nostro articolo 19.

Nell'articolo 20, oltre alla logica sostituzione nell'articolo 27 della dizione « denominazione di origine semplice », si vuol completare, come Stato membro della CEE, la disciplina dei vini da tavola con indicazione geografica, con l'introduzione delle pene da comminare agli inosservanti della disciplina medesima. Le frodi commerciali nel campo di detti vini da tavola sono state finora perpetrate con una certa facilità proprio per l'assenza di dirette norme punitive.

Con l'articolo 21 si intendono introdurre nell'articolo 28 della legge le designazioni comunitarie dei VQPRD; ed analogamente con l'articolo 22 nel quale si propone di aggiungere nell'articolo 30 del-

la legge, anche la categoria dei vini da tavola con indicazione geografica.

Oltre alle modifiche ora dette, dall'articolo 20 all'articolo 26 si propongono anche aggiornamenti delle multe e delle ammende, la cui entità monetaria stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 930 è ormai inadeguata ai tempi attuali.

Con l'articolo 23 si propone di emendare l'articolo 33 di detto decreto del Presidente della Repubblica in conseguenza della proposta di modifica dell'articolo 10 della legge, contenuta nell'articolo 16, tenuto conto che l'iscrizione all'Albo dei vigneti è facoltativa. Le integrazioni proposte con gli articoli 25 e 26, per gli articoli 35 e 37 della legge, erano già state richieste al Ministero dell'agricoltura dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, fin dall'8 febbraio 1972 (vedi verbale n. 65 del 2° quinquennio del Comitato nazionale), come logico completamento della normativa.

L'articolo 27, infine, propone l'inserimento di un nuovo articolo: il 41-bis, allo scopo di sottoporre agli stessi adempimenti e controlli i VQPRD italiani e degli altri paesi della CEE, circolanti sul territorio nazionale.

* * *

Con le proposte che abbiamo brevemente illustrato non riteniamo di aver esaurito la materia relativa all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 930. Siamo però convinti di aver offerto al Parlamento e al Governo un contributo determinante per l'adeguamento di un importante strumento legislativo, già rivelatosi assai efficace nell'ambito della politica vitivinicola seguita dal nostro paese in questi ultimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

- a) denominazione di origine "controllata";
- b) denominazione di origine "controllata e garantita".

Le denominazioni di origine così classificate fanno parte della categoria regolamentata della CEE, dei "Vini di qualità prodotti in regioni determinate" o "VQ PRD".

L'utilizzazione di indicazioni geografiche è consentita per i "vini da tavola" secondo le relative norme emanate dalla CEE ed i conseguenti provvedimenti di attuazione stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« I "vini da tavola" che utilizzano indicazioni geografiche ai sensi delle norme della CEE e secondo le disposizioni applicative nazionali, non abbisognano di riconoscimento delle delimitazioni delle relative zone di produzione delle uve quando tali zone sono esattamente comprese nelle delimitazioni di zone amministrative riconosciute da leggi vigenti. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il competente organo regionale in materia viticola ed il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di origine "controllate e garantite" sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine "controllata", che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche intrinseche rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali - in prevalenza - e umani, convalidato dall'esame organolettico; o in relazione ad una accertata notorietà sul piano regionale, nazionale ed internazionale, che abbia accreditato tali vini sul mercato ».

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« L'uso delle denominazioni di origine "controllate" e "controllate e garantite" non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente, sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati tra i "raccomandati" o gli "autorizzati", o che siano ibridi produttori diretti ».

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunti i seguenti:

« Al disciplinare di produzione contenuto nel predetto decreto possono essere apportate successivamente modificazioni, presentando, da parte degli interessati, o su proposta degli organismi regionali competenti o del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sentiti gli interessati, domanda e documentazioni analoghe a quelle prescritte nel successivo articolo 6, con particolare riferimento alle modifiche richieste.

La conseguente procedura relativa alla richiesta è la stessa indicata per ottenere il riconoscimento alla denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

Qualora siano intervenute ragioni di interesse generale o siano sopravvenute norme prevalenti su quelle di cui alla presente legge, che inducano a proporre la revoca del riconoscimento di una denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", il relativo decreto può essere revocato con altro decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previ pareri dei competenti organi regionali e del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Lo stesso provvedimento di revoca adottato con la stessa procedura può essere adottato per denominazioni di origine "controllate" la cui disciplina non sia stata posta in essere entro il primo decennio seguente la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione, da più produttori vitivinicoli.

Il riconoscimento di denominazione di origine "controllata", con la stessa procedura, può essere revocato e contemporaneamente attribuito ad altra denominazione di origine in uso nella zona alla quale appartengono i vigneti già iscritti all'Albo di cui al seguente articolo 10, quanto tutto ciò risponda ad accertati interessi vitivinicoli di carattere generale».

ART. 6.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituita dalla seguente:

« *b*) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i territori che già in essa furono ammessi con decreti del

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164. A richiesta degli interessati o su proposta degli organismi regionali competenti, possono essere delimitate aree viticole più piccole nell'interno della zona di produzione delle uve, corrispondenti a sottoindicazioni geografiche obbligatorie, di interesse collettivo. In tali aree possono essere prescritte norme più restrittive e qualificanti, rispetto a quelle stabilite dal disciplinare di produzione ».

ART. 7.

La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituita dalla seguente:

« c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, il vitigno o i vitigni "raccomandati" o "autorizzati", pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, la produzione massima di uva ad ettaro o a ceppo stabilita secondo quanto consentito dalle norme della CEE per i VQPRD, modalità di preparazione anche per i vini speciali, eventuali indicazioni di particolari pratiche correttive se diverse da quelle tradizionali disciplinate dalla legislazione vitivinicola vigente, e limiti di dette correzioni); ».

ART. 8.

La lettera e) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituita dalla seguente:

« e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo naturale fissato secondo le disposizioni della CEE per i VQPRD; ».

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12

luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali e costanti ed ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o che stanno maggiormente accreditando le denominazioni sul mercato ».

ART. 10.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è aggiunto il comma seguente:

« I disciplinari di produzione dovranno essere informati a tutte le disposizioni vigenti in materia di VQPRD ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllate" e "controllate e garantite" viene presentata dagli interessati all'Assessorato o agli Assessorati (qualora la zona di produzione delle uve riguardi regioni diverse) regionali all'agricoltura competenti per territorio, così come la domanda di modifica del disciplinare di produzione e quella di revoca di un riconoscimento già attribuito. Ciascun tipo di domanda — previa pubblicazione sul *Foglio annunci legali* della provincia o di ciascuna provincia interessata alla zona di produzione delle uve — viene istruita a cura dei servizi tecnici competenti incaricati dall'Assessorato o dagli Assessorati predetti, e viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura e foreste munita di un parere motivato. Nelle Regioni a statuto ordinario il parere viene espresso da un comitato o da una

commissione di specialisti particolarmente qualificati nel settore vitivinicolo sotto l'aspetto scientifico, tecnico ed economico, e dai rappresentanti degli organismi sindacali e professionali operanti nello stesso settore a livello regionale. Nelle Regioni a statuto autonomo il parere viene espresso dai relativi enti o organismi regionali competenti in materia vitivinicola. Per le domande di riconoscimento, il parere viene motivato in riferimento a ciascun documento di cui al comma seguente; per le domande di modifica dei disciplinari di produzione e di revoca dei riconoscimenti in precedenza attribuiti, il parere va soprattutto riferito all'oggetto di tali istanze ».

ART. 12.

La lettera f) del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituita dalla seguente:

« f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del prodotto ».

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« La domanda di riconoscimento o di modifica di un disciplinare di produzione o di revoca di un riconoscimento di denominazione di origine "controllata", con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per il prescritto parere che deve essere espresso entro il più breve termine di tempo possibile dal ricevimento. La relativa istruttoria deve essere iniziata durante la prima riunione di detto Comitato

convocata dopo il ricevimento della domanda trasmessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ART. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata" esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica per i "vini da tavola". Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita" esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica per i "vini da tavola" e la possibilità di utilizzare il solo nome geografico della denominazione come denominazione di origine "controllata". Qualora nell'ambito di una denominazione di origine "controllata" siano disciplinati vini diversi per colore o/e per derivazione di vitigno, è possibile promuovere il riconoscimento alla denominazione di origine "controllata e garantita" solo per quello o per quei prodotti al quale o ai quali vengono riconosciuti i requisiti di particolare pregio di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto. In tali casi le diverse caratteristiche di ciascun vino disciplinato con lo stesso nome geografico si esprimono attraverso le menzioni distintive (di colore, di vitigno, ecc.) che entrano a far parte della denominazione di origine da utilizzare nei vari adempimenti disciplinari e in tutte le designazioni dei vini, sia di quelli che restano alla "controllata", sia di quelli che passano alla "controllata e garantita". Il Ministero dell'agricoltura, sentiti i competenti organi regionali e il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 del presente decreto, provvederà affinché, nell'interesse dei vitivinicoltori e dei consumatori, adempimenti, controlli e designazioni dei vini diversamente classificati rispondano alle finalità della disciplina ».

ART. 15.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione geografica per i "vini da tavola" e di una denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione o denominazione usata ».

ART. 16.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito in ogni provincia presso l'ente, l'organismo o il servizio competente designato dalla Regione.

L'iscrizione all'albo avviene, per il tramite del comune, su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione del servizio tecnico vitivinicolo o agricolo competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'articolo 21, detto servizio tecnico potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata nei termini all'uopo previsti dai decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine per poter beneficiare della denominazione di origine per il prodotto ottenuto nella vendemmia cui si riferisce l'inizio dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione. I conduttori che per impianti già esistenti o per nuovi impianti effettueranno la denuncia successivamente,

dovranno a ciò provvedere entro e non oltre il 30 giugno dell'anno della vendemmia a partire dalla quale essi intendono usufruire della denominazione di origine controllata, purché ricorrano i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il conduttore è tenuto a denunciare, per tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e quelli degli altri organismi competenti in materia di controlli vitivinicoli, nonché i consorzi di cui all'articolo 21, che abbiano notizia dell'esistenza di variazioni o di modificazioni non denunciate, ne informano il competente servizio tecnico vitivinicolo o agricolo provinciale che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare all'albo dei vigneti ».

ART. 17.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituiti dai seguenti:

« Il conduttore di un terreno vitato a coltura principale o secondaria iscritto nell'albo, che intenda vendere il proprio prodotto con una denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" cui l'iscrizione all'albo dà diritto, è tenuto a denunciare all'ente, all'organismo o al servizio designato dalla Regione di cui al primo comma dell'articolo 16, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia e per il tramite del comune, la quantità di uva prodotta nei vigneti registrati e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il vigneto o i vigneti da cui proviene il prodotto.

L'ente, l'organismo o il servizio di cui al primo comma dell'articolo 16, per il tramite del comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo

denunciato. I termini di tempo entro i quali deve avvenire tale rilascio sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e foreste ».

ART. 18.

Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nel capo V concernente disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 24-bis. — Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 87 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modifiche e integrazioni, l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è svolta altresì direttamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste per quanto attiene alle produzioni vinicole a denominazione di origine, utilizzando proprio personale specializzato.

Tale personale riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1959, n. 945 ».

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo precedente e quelli di cui all'articolo 21 del presente decreto, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano mosti o vini di cui al presente decreto, anche per verificare le denunce della produzione di cui all'articolo 11 e la regolarità dei registri prescritti dall'articolo 13, e per prelevare campioni di mosti e di vini ».

ART. 20.

L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini da tavola con indicazione geografica, che non hanno i requisiti per l'uso di tale indicazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 50.000 a lire 200.000 per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto ».

ART. 21.

Il primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" e/o con la designazione comunitaria "Vino di qualità prodotto in regione determinata" o "VQPRD" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. Della medesima pena è colpito chi faccia uso illecito di denominazioni e qualificazioni riservate ai VQPRD di altri paesi della CEE o ai VQPRD di tali paesi posti in vendita nel territorio nazionale ».

ART. 22.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per consumo vini da tavola con indicazione geografica oppure con denomi-

nazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" e/o con la designazione "VOPRD", in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

ART. 23.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al quarto comma dell'articolo 10 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce, fino a un massimo di lire 200 mila ».

ART. 24.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal primo e dal quarto comma dell'articolo 11, denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 13 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

ART. 25.

All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque non trascrive nei registri di cui all'articolo 13, le operazioni entro il termine di trentasei ore dal giorno in cui sono state effettuate o, per quanto concerne le perdite, i superi ed i cali, dal

giorno in cui sono state accertate, è punito con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto ».

ART. 26.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 25 del presente decreto o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al secondo comma dello stesso articolo o rilascia dichiarazioni inesatte, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 150.000 a lire 500.000. Chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 25 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 300.000 ».

ART. 27.

Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 41-bis — I vini aventi diritto alla designazione di "Vini di qualità prodotti in regioni determinate" o "VQPRD" importati in Italia da altri paesi della CEE sono soggetti agli stessi adempimenti prescritti per i vini della stessa categoria prodotti e circolanti nel territorio nazionale per quanto concerne la relativa contabilizzazione nel prescritto registro di carico e scarico, nonché per quanto riguarda le iscrizioni nei documenti di accompagnamento ».